

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 9

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

FIORI

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, e 595 DELLO STESSO CODICE DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA,
CONTINUATA

il 30 settembre 1994

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 29 settembre 1994

OGGETTO: Trasmissione degli atti del procedimento penale n. 17725 R R.G. not. reato — 2761/94 R.G. G.I.P. ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 8 settembre 1994 n. 535.

Trasmetto, secondo quanto disposto con l'allegata ordinanza emessa in camera di consiglio all'udienza del 26 settembre 1994, gli atti del procedimento penale n. 17725/93R R.G. not. reato — 2761/94 R. G.I.P. in copia conforme avendo questo ufficio necessità di disporre degli atti in originale per eventuali atti urgenti.

Il giudice per le indagini preliminari
MATILDE CAMMINO

Roma, 26 settembre 1994

Il giudice per le indagini preliminari, dottoressa Matilde Cammino ha pronunciato in camera di consiglio all'udienza del 26 settembre 1994 la seguente

ORDINANZA

nel procedimento numero 17725/93R registro generale notizie di reato - 2761/94 registro del giudice per le indagini preliminari a carico di

- 1) COSTANTINI Costanzo, nato a Isola Liri (FR) il 12 febbraio 1924
- 2) FIORI Publio, nato a Roma il 25 marzo 1938
- 3) PENDINELLI Mario, nato a Lecce l'11 agosto 1941

Rilevato che in data 9 marzo 1994 il pubblico ministero ha depositato richiesta di rinvio a giudizio

nei confronti di COSTANTINI Costanzo e FIORI Publio

in ordine al reato previsto e punito dagli articoli 81, capoverso, 110, 595 del codice penale per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, offeso la reputazione di Ruggeri Massimo, pubblicando il Costantini sul quotidiano *Il Messaggero* gli articoli intitolati « Amarcord per il mare di Fregene », « Manderò i Carabinieri per scoprire chi inquina il mare di Fregene », « L'acqua torna pulita » e « Mare sporco in tribunale » nonché due interviste rilasciategli dal Fiori in cui tra l'altro si affermava, contrariamente al vero, che il consorzio di bonifica Ostia e Maccarese, del quale il Ruggeri era presidente, era « responsabile delle emissioni in mare degli scarichi inquinanti », che « invece di portare i rifiuti in un'industria chimica per il riciclaggio, il consorzio di bonifica li immetteva in mare », che « se il consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese fosse stata un'azienda privata sarebbe già stato chiuso e i suoi dirigenti sarebbero stati inviati in galera. Inquinare il mare e minacciare la salute dei cittadini è un reato grave »

In Roma dal 18 al 27 agosto 1993

e nei confronti di PENDINELLI Mario

in ordine al reato previsto e punito dagli articoli 57, 595 del codice penale perché, quale direttore responsabile del quotidiano *Il Messaggero*, ometteva di esercitare il controllo necessario ad impedire che fosse commesso il reato di cui al capo A),

indicando quali fonti di prova la querela della persona offesa Ruggeri Massimo, le copie degli articoli a firma del Costantini e l'esito delle indagini di polizia giudiziaria;

sentite le parti in camera di consiglio;

rilevato che l'imputato FIORI all'epoca del fatto era componente della Camera dei Deputati, essendo stato eletto a seguito delle elezioni svoltesi il 12 e il 13 aprile 1992;

ritenuto che non risulta evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che quindi non sussistono i presupposti per l'immediato proscioglimento dell'imputato;

ritenuto peraltro che non appare manifestamente infondata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata dai difensori; che infatti la Corte Costituzionale nella sentenza n. 1150 del 1988 ha espresso il principio secondo cui le prerogative parlamentari implicano il potere in capo all'organo a tutela del quale sono poste di valutarne l'effettiva ricorrenza; che nel caso di specie non appare del tutto priva di fondamento la tesi del collegamento strumentale dell'attività atipica compiuta al di fuori della sede parlamentare (interviste giornalistiche) rispetto all'esercizio della funzione parlamentare tipica, avendo tra l'altro l'imputato FIORI fatto riferimento in una delle due interviste menzionate nel capo d'imputazione che lo riguarda (cfr. articolo pubblicato sul quotidiano *Il Messaggero* del 20 agosto 1993) ad « una ventina di interrogazioni sul Tevere e sui canali che inquinano » da lui presentate;

per questi motivi

visti gli articoli 68, comma I, Costituzione, 3 e 5 del decreto-legge 8 settembre 1994 n. 535,

dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento nei confronti di FIORI Publio concerna o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Dispone la sospensione del procedimento per giorni novanta.

Il giudice per le indagini preliminari
MATILDE CAMMINO